



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA**

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 15/05/2000, n° 10 che detta norme sulla dirigenza, ed in particolare visti gli artt. 2 e 8;

VISTA la determinazione di conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento reg. dell'Energia all'ing Pietro Lo Monaco di cui al DPRS n.3070 del 14 maggio 2014.

VISTO il D.D.G. n. 83 del 16 marzo 2011 con il quale è stato approvato l'avviso pubblico per l'affidamento "*del servizio di gestione degli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo FERS 2007/2013, asse II, Obiettivo 2.1, Obiettivi operativi 2.1.1. e 2.1.2. ad un soggetto gestore Concessionario con funzioni di Organismo Intermedio*", in seguito aggiudicato alla RTI di cui è capofila "Banca Nuova spa" ed oggetto del successivo contratto n.5/2001 stipulato, in data 29 dic. 2011, fra questa Amministrazione e la stessa società;

VISTO il ricorso gerarchico proposto, ai sensi dell'art. 1 e ss. del D.P.R. n. 1199/71 e art. 7, lett. m, L.r. n. 10/2000, dalla Società Banca Nuova S.p.A - capofila del R.T.I. di cui al contratto n.5/2001 stipulato fra questa Amministrazione e la stessa società -, presentato a questo Dipartimento in data 12 marzo 2015 prot. n. 8712 del 13 marzo 2015, con il quale l'istante chiede previa sospensione, l'annullamento della nota prot. n. 4681 dell'11 febbraio 2015 Servizio 4° con la quale si dispone l'irrogazione della sanzione di cui all'art 11 comma 4 lett. A) del Capitolato d'oneri di cui al "*bando per la concessione delle agevolazioni agli Enti Locali ed altri soggetti pubblici in attuazione del PO FERS 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1. obiettivi operativi 2.1.1.2 e 2.1.2.1., di cui al DDG n. 2110 del 9 dicembre 2009*";

VISTE le motivazioni rappresentate nel presente ricorso gerarchico nella parte in cui l'istante censura gli effetti della nota prot. n. 67518 del 29 novembre 2013, nella parte in cui è stata richiesta evidenza dell'effettuazione dei sopralluoghi ai sensi dell'art. 1 comma 6 del disciplinare contrattuale;

VISTA la disciplina contrattuale del "*servizio di gestione degli adempimenti tecnici amministrativi per l'istruttoria delle domande e l'erogazione dei contributi in favore dei soggetti beneficiari nonché di gestione delle procedure dirette alla conclusione di eventuali contratti di programma regionali settoriali di cui al programma operativo FERS 2007/2013, asse II, Obiettivo 2.1, Obiettivi operativi 2.1.1. e 2.1.2. ad un soggetto gestore Concessionario con funzioni di Organismo Intermedio*" intervenuto tra le parti e precisamente l'art 1 comma 6;

CONSIDERATO che in applicazione dell'art. 11 comma 3 del capitolato d'oneri e degli artt. 7 e ss della l. 241/90 si ritiene di potere **accogliere**, per le superiori considerazioni, il ricorso gerarchico presentato dalla Società Banca Nuova S.p.A.

DECRETA

- Art. 1)** – di accogliere il ricorso gerarchico, per le motivazioni espresse in premessa;
- Art. 2)** – di considerare, comunque, la mancata effettuazione dei sopralluoghi di cui all'art.1 comma 6 del Capitolato d'onere come attività contrattuale non svolta;
- Art. 3)** - di avviare le procedure per la determinazione del costo del mancato svolgimento dei sopralluoghi di cui al precedente art.2, tali procedure dovranno determinare i costi relativi alle missioni non svolte presso gli enti interessati di cui al Bando in premessa, tali costi, non sostenuti dall'Organismo intermedio, saranno detratti dalle spettanze dovute allo stesso in base a quanto disposto dal contratto n.5/2011 stipulato fra questa Amministrazione e l'Organismo intermedio in data 29 dicembre 2011.

E' fatta salva ogni ipotesi di ripetizione e/o di rivalsa di questa Amministrazione nei confronti dell'Organismo intermedio a tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione regionale.

- Art. 4)** – Il presente provvedimento è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione di contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on-line, che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante;

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organismo Intermedio presso la sede della capogruppo dell'RTI.

Palermo, li 31/03/2015



Il Dirigente generale
Ing. Pietro Lo Monaco